

**Procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 co. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante SINTEL per l'affidamento del servizio di redazione di uno progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Nuova Scuola Primaria Citterio".Codice CIG 696531361E**

Con provvedimento prot. n. 89834 del 10/4/2017, a seguito del verbale di gara prot. n. 63617 del 4/04/2017, il Raggruppamento costituito da Studio Associato Settanta7/ Studio Essebi Ingegneria - Barra Renato / AEI Progetti Srl - Massimo Toni / Urgell Arquitectes SLP - David Urgell i Salvado / Arch. Francesca Cordero, è stato escluso dalla procedura in oggetto sulla base delle seguenti motivazioni:

"Diversamente da quanto stabilito nella Sezione IV pag. 10 della lettera di invito ("Nel caso di R.T.P. l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, da tutti i rappresentanti/componenti il raggruppamento") l'offerta tecnica del raggruppamento Studio Associato Settanta7/ Studio Essebi Ingegneria - Barra Renato / AEI Progetti Srl - Massimo Toni / Urgell Arquitectes SLP - David Urgell i Salvado / Arch. Francesca Cordero non risulta validamente sottoscritta dalla mandante Urgell Arquitectes SLP - David Urgell i Salvado.

Si rammenta che tra i documenti citati quale parte integrante della lettera di invito, vi è il documento "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" di Arca Lombardia. Esso richiama l'onere esclusivo in capo al concorrente di verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta.

Si evidenzia di seguito l'iter istruttorio espletato.

- Nella seduta pubblica del 14/3/2017 (verbale prot. n. 41711) la sottoscrizione dell'offerta tecnica degli operatori economici Urgell Arquitectes slp (Urgell i Salvado David) è risultata non valida e l'offerta tecnica è risultata non visualizzabile; si precisa che detto accertamento è stato effettuato, come da norma, sul file presente sulla Piattaforma Sintel, utilizzando il sito internet del Governo Spagnolo <https://valide.redsara.es/valide/inicio.html> ed il software "AutoFirma 1.5".

- Al fine di poter espletare una completa istruttoria in merito alla sottoscrizione e alla visualizzazione dell'offerta tecnica della mandante Urgell Arquitectes slp (Urgell i Salvado David), nella medesima seduta del 14/3/2017 la procedura è stata sospesa con la precisazione che detto approfondimento sarebbe stato espletato anche mediante richiesta rivolta alla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia.

- Con nota del 16/3/2017 sono state formulate le richieste al Sistema Supporto di Arca Lombardia e con nota pec del 28/3/2017 la piattaforma ha comunicato che ".. si evince l'esigenza di accedere all'offerta tecnica presentata dal seguente operatore economico: Settanta7 Studio Associato (mandante Urgell Arquitectes SLP - David Urgell i Salvado) /Essebi Ingegneria Studio Tecnico Associato /AEI Progetti S.r.l. / Cordero Francesca).

per la procedura indicata in oggetto, inviamo quanto richiesto a mezzo Posta Elettronica Certificata ...".

- Acquisita la predetta documentazione, nella seduta del 4/4/2017 si è proceduto all'esame del file trasmesso da Arca Lombardia; in particolare è stata verificata la validità della firma apposta all'offerta tecnica dalla Urgell Arquitectes slp (Urgell i Salvado David) sul file trasmesso da Sintel: sia mediante il sito internet del Governo Spagnolo <https://valide.redsara.es/valide/inicio.html> che mediante il software "AutoFirma 1.5" risulta la non validità della firma.

- All'esito di quanto sopra evidenziato, il raggruppamento in indirizzo è stato escluso.

Si precisa in virtù della prescrizione di cui all'art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ("*...la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, ...*"), alla fattispecie in argomento non è applicabile la procedura del soccorso istruttorio.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha concordemente precisato che "L'offerta tecnica costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara e la sua mancata sottoscrizione non può essere considerata, in via di principio, un'irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso" (cfr. Tar Lazio n. 11092/2016 e Tar Lombardia Milano n. 1629/2015)."